

COMUNE DI SAN FERDINANDO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Regolamento di disciplina ed utilizzo degli arenili, delle spiagge e delle attività' balneari.

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 29-07-22

Art. 5 – STAGIONE BALNEARE

Art. 6 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

Art. 7 - ACCESSO SULLA SPIAGGIA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E DEI CANI

Art. 8 - PROLUNGAMENTO DELLE VIE DI ACCESSO AL MARE

Art. 9 - DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

Art. 10 - PUBBLICITA' SUL DEMANIO MARITTIMO

Art. 11 - DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

Art. 12 - DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME E NEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Art.13 – UNITA' DA DIPORTO

Art. 14 - ATTRACCHI, ORMEGGI, ANCORAGGI E CORRIDOI

ART. 15 - ATTIVITA' DI VIGILANZA

Art. 16 - SANZIONI

Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.18 - SANZIONI

Art.19 - ABROGAZIONI

perseguimento degli interessi pubblici e collettivi e nel rispetto delle caratteristiche storico-ambientali del Comune.

Art. 2

FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dell'arenile, della spiaggia e l'attività balneare e va ad interfacciarsi con i provvedimenti emanati dalla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro.

Art.3

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Gli stabilimenti balneari sono imprese turistiche attrezzate prevalentemente per la balneazione con cabine, spogliatoi, servizi igienici e docce ai sensi della legge Regionale 21 dicembre 2005, n.17 e s.m.i..
2. Gli stabilimenti balneari possono altresì essere dotati di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, le attività sportive e la ricreazione purché in possesso delle relative autorizzazioni ove necessarie.

Art.4

AUTORIZZAZIONI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Congiuntamente con l'esercizio dello stabilimento balneare può essere esercitata attività di somministrazione di alimenti e bevande, svolta secondo la normativa vigente.
2. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte sulle spiagge nell'ambito di manifestazioni temporanee, fiere o sagre organizzate dall'ente o da terzi, ai sensi dell'art.41 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, sono esercitate mediante SCIA da presentare al Comune e non sono soggette al possesso dei requisiti professionali ma soltanto dei requisiti morali previsti dall'art.71 del D. Lgs. n. 59 del 26.11.2010 e nel rispetto

- a) aiare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione di quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio nonché nei lidi e stabilimenti appositamente attrezzati con idonei corridoi delimitati e secondo le prescrizioni imposte dalla Capitaneria di Porto e dal vigente Codice della Navigazione;
- b) lasciare unità in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- c) lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie e sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- d) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc., nonché con mezzi nautici, le aree in concessione, appositamente attrezzate e riservate ai clienti degli stessi stabilimentibalneari, e i tratti non in concessione corrispondenti ai prolungamenti delle vie di accesso al mare. E' vietato occupare con ombrelloni, sdraio, sgabelli, teli e simili, nonché con mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di mt. 5,00 dalla battigia destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza;
- e) campeggiare;
- f) transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati al soccorso e di quelli utilizzati per la pulizia della spiaggia, muniti di speciale autorizzazione del Comune, nonché di quelli autorizzati dal Comune per interventi di pubblica utilità;
- g) praticare qualsiasi gioco come il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce e altri giochi se può derivarne danno o molestia alle persone e ai concessionari limitrofi turbativa alla pubblica quiete, ovvero nocumento all'igiene dei luoghi. Tale divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. I giochi di cui sopra potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari e, se recintate, autorizzate dal Comune.
- h) usare juke-box ed altoparlanti, radio ed apparecchi di diffusione sonora, salvo che durante le feste/manifestazioni autorizzate e presso gli stabilimenti balneari autorizzati purchè con volume tale da non arrecare fastidio ai bagnanti. In ogni caso la musica all'aperto dovrà

- n) sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (mille piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
- o) praticare trattamenti sul corpo delle persone (massaggi, tatuaggi e simili) ad opera anche di terzi che non siano in possesso di idonee abilitazioni professionali e sanitarie riconosciute nel territorio italiano;
- p) molestare i bagnanti mediante forme di accattonaggio ovvero, ferme restando le normative sul commercio ambulante, con la vendita itinerante di oggettistica, abbigliamento e simili.

ART. 7

ACCESSO SULLA SPIAGGIA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E DEI CANI

1. Lo stabilimento balneare può consentire l'accesso di cani e di animali d'affezione, indicandolo all'ingresso dello stabilimento con idonea cartellonistica.
2. Qualora lo stabilimento consenta l'accesso degli animali, ai sensi del predetto articolo, i proprietari o detentori degli stessi dovranno custodirli in modo da non recare molestie e danni a persone e/o cose, e dovranno, altresì, provvedere affinché detti animali non escano dai limiti della concessione.
3. Qualora lo stabilimento balneare consenta l'accesso degli animali, le modalità di custodia sono quelle previste dalle vigenti normative in materia di animali d'affezione.
4. I concessionari, previa comunicazione al Comune, possono adottare misure limitative all'accesso dei cani e/o atte a non far accedere gli animali alle acque durante l'orario della balneazione.
5. Sui tratti di spiaggia libera è vietato condurre e far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e/o guinzaglio se non nell'area all'uopo destinata. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e, previa autorizzazione del competente Settore Tecnico - Demanio, i cani da salvataggio al guinzaglio. A tale proposito il tratto di spiaggia individuato per la permanenza e balneazione degli animali è quello ubicato sul lato Nord del lungomare di Viale

3. I concessionari di strutture balneari devono:

- a) assicurare, a tutti coloro che intendono raggiungere tratti di spiaggia libera, la battigia o comunque il mare, libero e gratuito transito attraverso l'area in concessione;
- b) avere esposta una tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
- c) avere esposta una tabella recante i significati delle bandiere esposte;
- d) avere idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia (vedasi Art.11);
- e) avere utenza telefonica il cui numero deve essere comunicato all'Autorità marittima e a quella comunale;
- f) per quanto attiene alle dotazioni di primo soccorso si rinvia alle Ordinanze della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro;
- g) laddove non ve ne siano ad un distanza di 200 mt, si consiglia agli stabilimenti balneari di dotarsi di un defibrillatore semi automatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità.

4. Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione e dello specchio d'acqua antistante. Lo smaltimento dei materiali di risulta avverrà secondo la normativa vigente. I concessionari degli stabilimenti balneari adiacenti i passi a mare, devono provvedere inoltre alla pulizia degli stessi, ciascuno per la metà.

5. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, realizzati in legno, plastica o con quadretti di cemento prefabbricati, appoggiati semplicemente al suolo, delle dimensioni previste dalle normative di settore, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Tali camminamenti

DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Gli stabilimenti balneari dovranno essere dotati di estintori da incendio portatili, omologati ai sensi del D.M. 20.01.1982 (Suppl. Ord. G.U. n. 19 del 20.01.1983), aventi ciascuno capacità estinguente non inferiore a 13A, 89B, C. I suddetti estintori dovranno essere ubicati in posizione segnalata in conformità alle disposizioni di cui al DPR n.587/82 ed essere facilmente e sicuramente raggiungibili in percorsi inferiori a 25 metri. Dovrà essere garantita la presenza minima di due estintori.
2. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.
3. E' vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico
4. I servizi igienici per disabili di cui alla Legge 104/1992 devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.
5. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale per accertare l'assenza di persone nelle cabine.
6. Ai concessionari di stabilimenti balneari è consentita l'installazione, nello specchio d'acqua antistante la concessione di campi di pallanuoto realizzati in gomma, di piattaforme galleggianti prendisole a gonfiaggio pneumatico, cime tarozzate od altri metodi simili. Gli spazi occupati e le modalità di gestione di tali attrezzature dovranno essere tali da garantire la balneazione ordinaria dei clienti degli stabilimenti. Per tale tipo di utilizzazione dovrà essere chiesta l'autorizzazione/concessione al Settore Demanio del Comune di San Ferdinando che accerterà la conformità della richiesta con la normativa.
7. E' vietato costituire depositi permanenti di materiale di qualsiasi genere sulla spiaggia antistante la prima fila cabine durante il periodo di chiusura dello stabilimento balneare, salvo i mezzi di

11. Sul tratto del lungomare antistante lo stabilimento balneare e sull'arenile è vietata l'installazione e l'esposizione di qualsiasi insegna che non sia quella rappresentante il nome dello stabilimento balneare.

Art. 12

DISCIPLINA DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE DEMANIALI MARITTIME E NEGLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Negli stabilimenti balneari non è consentito l'esercizio del commercio al dettaglio di merci appartenenti al settore non alimentare sia da parte del concessionario, sia da parte di terzi.
2. La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114, nella Legge della Regione Calabria 11 giugno 1999, n.18, nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione di C.P. n.77 del 14 maggio 2007 e nella Legge 25 Agosto 1991 n.287, così come modificata dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 per quanto attiene la disciplina della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito, previa autorizzazione dell'Ufficio Demanio del Comune, nel rispetto delle vigenti normative di carattere amministrativo ed igienico sanitario.

Art. 13

UNITA' DA DIPORTO

1. Ferma restando la competenza della disciplina in materia di navigazione della Capitaneria di Porto- Guardia Costiera di Gioia Tauro, si fa divieto di locare, sostare e varare moto d'acqua sull'arenile. Dal divieto sono esclusi i mezzi di soccorso per i quali valgono le prescrizioni e i tempi d'uso dettati dalla Capitaneria di Porto di Gioia Tauro - Guardia Costiera, competente in materia di soccorso in mare.

Art. 14

ATTRACCHI, ORMEGGI, ANCORAGGI E CORRIDOI

Navigazione se l'infrazione è commessa senza scopo di lucro.

P.M.R. € 1.032,00 – devoluzione proventi Concess.Riscossione Tributi mod.F23 (art.1164 co.1)

P.M.R. € 200,00 – devoluzione proventi Concess.Riscossione Tributi mod.F23 (art.1164 co.2)

Autorità competente: Capitaneria di Porto di Gioia Tauro ex art. 1 del d.P.R. 22 luglio 1982 n. 571 e del d.m. 15 marzo 2001 del Ministero dei trasporti.

2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'**art.6 lett.d)**, salvo che l'occupazione dell'area demaniale non costituisca reato o illecito previsto dal Codice della Navigazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da da € 75,00 ad € 450,00

P.M.R. € 150,00 – devoluzione proventi al Comune

Autorità competente: Responsabile Area Demanio delegato dal Sindaco ai sensi del D.lgs 267/00

SANZIONE ACCESSORIA: *Le imbarcazioni, reti o attrezzi da pesca o altre attrezzature delle quali non si individuerà il proprietario saranno rimosse coattivamente dall'Ente e depositate in apposito sito individuato dall'Autorità e le stesse, decorsi 60 giorni dal rinvenimento senza che il proprietario sia stato individuato e senza che nessuno abbia avanzato richieste di restituzione del bene, ai sensi e per gli effetti dell'art.923 c.c., saranno da ritenersi acquisite con occupazione; Le imbarcazioni, reti o attrezzi da pesca o altre attrezzature il cui proprietario individuato rifiuti di rimuoverle, ferme restando le ulteriori responsabilità penali derivanti dalla eventuale resistenza alle Autorità, saranno egualmente rimosse coattivamente dall'Ente e depositate in apposito sito individuato dall'Autorità; I ricoveri, baracche, ripari o altre occupazioni demaniali delle quali non si individuerà il responsabile, saranno smantellati a cura dell'Autorità.*

3. Chiunque viola le disposizioni di cui all'**art.6 lett.f)**, salvo che l'occupazione dell'area demaniale non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 103,00 a € 619,00 – art.1161 comma 2° Codice della Navigazione

P.M.R. € 206,00 – devoluzione proventi Concess.Riscossione Tributi mod.F23

Autorità competente: Responsabile Area Demanio delegato dal Sindaco ai sensi del D.lgs 267/00.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui all'**art.6 lett.I)**, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 ad € 450,00
P.M.R. € 150,00 – devoluzione proventi al Comune
Autorità competente: Responsabile Area Demanio delegato dal Sindaco ai sensi del D.lgs 267/00
7. Chiunque viola le disposizioni di cui agli **artt.9, 11 e 14** salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dagli artt.1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione ovvero del D.Lgs 18 luglio 2005, n.171.
8. Chiunque viola le disposizioni in materia di commercio, di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni previste per le normative di settore.
9. Tutte le violazioni del presente Regolamento non espressamente indicate, ove non costituiscano reato o violazione delle norme del Codice della Navigazione, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00.
P.M.R. € 50,00 – devoluzione proventi Comune –
Autorità competente: Responsabile Area Demanio delegato dal Sindaco ai sensi del D.lgs 267/00.

Art. 17

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. I concessionari che non sono conformi alle norme del presente Regolamento hanno un mese di tempo dalla pubblicazione per regolarizzare la loro posizione.
2. Per ogni disposizione attinente le aree demaniali e la disciplina della balneazione non espressamente contemplata nel presente Regolamento si rimanda al Codice della Navigazione ed alle Ordinanze predisposte dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Gioia Tauro.